

**D.Lgs. 157/2015 - Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23.**

**Autore:** Redazione

**DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 157**

**Misure per la revisione della  
disciplina  
dell'organizzazione  
delle**

**agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera  
h),**

**della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00168)**

(GU n.233 del 7-10-2015 - Suppl. Ordinario n. 55)

Vigente al: 22-10-2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 11

marzo

2014,

n.

23,

con

la

quale

e'

stata

conferita delega al

Governo

recante

disposizioni

per

un

sistema

fiscale piu' equo,

trasparente

e

orientato

alla

crescita

e,

in

particolare, l'articolo 9, comma 1,

lettera

h),

con

il

quale

il

Governo e' delegato

a

procedere

alla

revisione

della

disciplina

dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in funzione delle esigenze

di

contenimento

della

spesa

pubblica

e

di

potenziamento

dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonché ai  
fini  
di  
una

più razionale ripartizione delle funzioni tra le diverse agenzie;

Vista la preliminare  
deliberazione  
del  
Consiglio  
dei  
ministri,

adottata nella riunione del 26 giugno 2015;

Acquisiti i pareri delle Commissioni  
parlamentari  
competenti  
per

materia e, per i profili di carattere finanziario, della  
Camera  
dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge  
n.  
23  
del  
2014,

secondo cui, qualora il Governo non  
intenda  
conformarsi  
ai  
pareri  
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere;

Vista la preliminare  
deliberazione  
del  
Consiglio  
dei  
ministri,

adottata nella riunione del 4 settembre 2015;

Acquisiti  
i  
pareri  
definitivi

delle

competenti

Commissioni

parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della  
citata  
legge

n. 23 del 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  
adottata  
nella

riunione del 22 settembre 2015;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disposizioni in materia



di riorganizzazione delle agenzie fiscali

1. Le agenzie fiscali procedono alla riorganizzazione delle proprie

strutture in funzione del contenimento delle spese

di

funzionamento

ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012,

n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

e del riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo con

l'obiettivo di facilitare

gli

adempimenti

tributari

anche

grazie

all'impiego di nuove e piu' avanzate forme di

comunicazione

con

il

contribuente,

contribuendo

a

una

maggiore

competitivita'

delle

imprese italiane e favorendo l'attrattivita'

degli

investimenti

in

Italia per le imprese estere che

intendono

operare

nel

territorio

nazionale. Nei programmi di riorganizzazione le agenzie,

nell'ambito

dello svolgimento delle funzioni loro assegnate, perseguono, inoltre,

la

riduzione

della

invasivita'

dei

controlli

e

dei

connessi

adempimenti secondo il principio del controllo amministrativo

unico,

sviluppando ulteriormente tecniche di analisi dei rischi. Le

agenzie

orientano, in funzione degli obiettivi istituzionali e della missione

prioritaria di facilitare e promuovere l'assolvimento degli obblighi

tributari, i

programmi

di

formazione

e

sviluppo

del

personale,

nonche' i criteri di determinazione dei

compensi

incentivanti,

nel

quadro della revisione del sistema

delle

convenzioni

fra

Ministro

dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di

cui

all'articolo

59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Al fine di potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa

e

favorire l'emersione delle basi imponibili, le convenzioni

stipulate

ai sensi del citato articolo 59, comma 2, stabiliscono per le agenzie

fiscali specifici obiettivi di incremento del livello di  
adempimento

spontaneo

degli

obblighi

tributari,

del

livello

di

efficacia

dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione  
fiscale,

delle

frodi e degli illeciti tributari, anche mediante

l'attuazione

delle

disposizioni dell'articolo 1, commi 634, 635 e 636,

della

legge

23

dicembre 2014, n. 190, e dei nuovi istituti introdotti in  
attuazione

della legge 11 marzo 2014, n. 23.

3. Per la misurazione

degli

obiettivi

di

cui

al

comma

2,

le

convenzioni di cui al

comma

1

definiscono,

per

ciascuna

agenzia

fiscale:

a)

indicatori

della

produttività',

qualità'

e

tempestività'

dell'attività svolta nelle aree di operatività';

b)  
indicatori

della

complessiva

efficacia

e

efficienza

gestionale.

4. Gli indicatori di cui al

comma

3

sono

definiti

in

base

ai

seguenti criteri generali:

a) rispetto dei principi di cui alla legge

27

luglio

2000,

n.

212, anche con riguardo alla

richiesta

di

documentazione

già'

in

possesso dell'amministrazione finanziaria;

b) preponderanza

di

peso

degli

indicatori

espressione

delle

attività volte a facilitare gli adempimenti tributari, a contribuire

a una maggiore competitività delle imprese

italiane

e

a

favorire

l'attrattività degli investimenti in Italia per

le

imprese

estere

che  
intendono  
operare  
nel  
territorio  
nazionale,  
nonche'

delle

attivit  di prevenzione  
e  
contrasto  
all'evasione  
e  
all'elusione

fiscale, di erogazione dei servizi al contribuente  
e  
di  
tempestiva

esecuzione dei provvedimenti di rimborso e di sgravio;

c) tempestivit  delle direttive adottate a seguito di  
mutamenti

legislativi  
e  
della  
giurisprudenza  
di



legittimità

che

possano

incidere sui rapporti pendenti ai fini dell'autotutela,  
acquiescenza

a sentenze, adesioni, mediazioni e conciliazioni giudiziali.

5. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono i  
criteri

per

la

redazione della mappa dei rischi operativi e per la definizione degli

indicatori di rischio di non conformità di ciascuna agenzia fiscale.

6. Le disposizioni del presente decreto relative

alle

convenzioni

di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

7. All'esito positivo

delle

verifiche

effettuate

dal

Ministero

dell'economia

e

delle

finanze -

Dipartimento

delle

finanze,

finalizzate ad accertare il maggior gettito incassato con riferimento

all'ultimo

anno

consuntivato

connesso

al

raggiungimento

degli

obiettivi fissati nelle convenzioni di cui al comma 1, sulla base

di

strumenti di monitoraggio e di riscontro del suddetto maggior gettito

derivante dall'attività volta a promuovere

l'adempimento

spontaneo

degli obblighi fiscali e dell'attività

di

controllo

fiscale,

ivi

compreso, ove disponibile e

in

relazione

ai

dati

pertinenti,

il

rapporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della

legge

11

marzo 2014, n. 23, nonche' in base all'accertamento dei

risparmi

di

spesa

conseguenti

a

controlli

che

abbiano

determinato

il

disconoscimento in via definitiva

di  
richieste  
di  
rimborsi  
o  
di

crediti d'imposta, gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono integrati con apposito provvedimento in corso di gestione per la

quota incentivante di cui all'articolo 59, comma 4, lettera c), del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto del vincolo

di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema.

In

forza di tale vincolo, per l'attività svolta a decorrere dall'anno

2016 l'ammontare della predetta quota non può superare la

media

degli importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna agenzia in

applicazione del citato articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto

legislativo n. 300 del 1999 e dell'articolo 12,

commi

1

e

2,

del

decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,

convertito,

con

modificazioni,

dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo

3,

comma 165, della

legge

24

dicembre

2003,

n.

350,

e

successive

modificazioni. In relazione al

vincolo

di

neutralità'

finanziaria

relativamente

al

previgente

sistema

e

subordinatamente

alla

realizzazione degli strumenti di monitoraggio e riscontro di

cui

al

primo periodo cessano di avere applicazione per le

agenzie

fiscali,

con riferimento all'attività svolta a decorrere dal 1° gennaio 2016,

le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge

n.

79

del

1997 riguardanti

l'assegnazione

di

risorse

per

il

potenziamento

dell'amministrazione economica e finanziaria e per la  
corresponsione

di compensi al personale dipendente. Resta fermo quanto previsto  
dal

citato articolo 12 per la quota di risorse rivenienti  
dall'attività'

delle  
agenzie  
fiscali  
destinata  
al  
fondo  
di  
assistenza  
per  
i

finanziari, al fondo di previdenza per  
il  
personale  
del  
Ministero

dell'economia e delle finanze, al potenziamento ed alla copertura  
di

oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria e  
del

Corpo della Guardia di Finanza nonché quanto previsto

dal  
medesimo

articolo in relazione all'incentivazione del personale del  
Ministero

dell'economia e delle finanze cui continua a provvedersi  
annualmente

con

decreto

ministeriale.

Fermo

restando

quanto

previsto

dall'articolo 5, commi da 11 a 11-quinquies, del decreto-legge n.  
95

del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,

nelle more dei rinnovi

contrattuali

previsti

dall'articolo

6

del



decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, i sistemi di  
misurazione

e valutazione della performance individuale  
adottati  
dalle  
agenzie

fiscali e i criteri selettivi da esse  
stabiliti  
per  
l'attribuzione

del trattamento accessorio collegato alla performance  
del  
personale

dipendente sono verificati nel quadro delle  
convenzioni  
di  
cui  
al

comma 1.

8. Ai fini del contenimento dei costi, le agenzie fiscali  
riducono

di non meno del 10 per cento il rapporto tra  
personale  
dirigenziale

di  
livello  
non

generale  
e  
personale

non

dirigente

previsto

dall'articolo 23-quinquies, comma

1,

lettera

a),

numero

2),

del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito,

con

modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in modo da diminuire ulteriormente

le posizioni dirigenziali rispetto a quanto previsto

dalla

medesima

disposizione.

9. Le agenzie provvedono a una riduzione complessiva di

almeno

il

10 per  
cento  
delle  
posizioni  
dirigenziali  
di  
livello  
generale,

computata con riferimento alla dotazione  
organica  
cumulativa  
delle

agenzie stesse relativa a tali posizioni.

10. A seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai  
commi

8 e 9, i fondi per il trattamento accessorio del personale  
dirigente

di  
prima  
e  
seconda  
fascia  
sono  
corrispondentemente  
ridotti  
in

proporzione ai posti dirigenziali effettivamente soppressi.

11. In coerenza con il processo  
d'integrazione  
operativa  
tra  
le

attivit'  
dell'Agenzia  
delle  
entrate  
e  
quelle

dell'incorporata

Agenzia del territorio cessano di avere effetto  
le  
limitazioni  
per

specifiche materie introdotte dall'articolo 23-quater, comma  
7,  
del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  
convertito,  
con  
modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n.  
135,  
con  
riguardo  
allo

svolgimento

delle funzioni

dei

vice direttori,

fermo

restando

il

contingente

complessivo ivi previsto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito

nella

Raccolta

ufficiale

degli

atti

normativi

della

Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del  
Consiglio  
dei

ministri



Padoan,  
Ministro

dell'economia

e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

<https://www.diritto.it/normativa/d-lgs-1572015-misure-per-la-revisione-della-disciplina-dell-organizzazione-delle-agenzie-fiscali-in-attuazione-dell-articolo-9-comma-1-lettera-h-della-legge-11-marzo-2014-n-23/>